

COMUNE DI ISOLA DI FONDRA

PROVINCIA DI BERGAMO



Regolamento comunale per la applicazione
dell'Imposta **Municipale Propria**

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 3 del 13/04/2012

Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria

INDICE

Art. 1.- Oggetto del Regolamento	3
Art. 2- Soggetti passivi	3
Art. 3- Presupposto dell'imposta	3
Art. 4- Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto e dei terreni agricoli	4
Art. 5- Base imponibile delle aree fabbricabili	4
Art. 6- Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli	4
Art. 7- Soggetto attivo	5
Art. 8- Determinazione delle aliquote	5
Art. 9- Nozione di abitazione principale e pertinenze	5
Art. 10- Detrazione per l'abitazione principale e le pertinenze	5
Art. 11- Esenzioni	6
Art. 12- Versamenti e dichiarazioni	6
Art. 13- Attività di controllo	6
Art. 14- Funzionario Responsabile	7
Art. 15- Potenziamento Ufficio Tributi	7
Art. 16- Disposizioni finali	7

Art.1- *Oggetto del Regolamento*

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Isola di Fondra dell'Imposta Municipale Propria (IMU) istituita, a decorrere dall'anno 2012, secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche;
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 confermata dal Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – *Soggetti passivi*

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa.
2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula del contratto, per tutta la durata.

Art.3- *Presupposto dell'imposta*

Ai fini dell'imposta di cui all'art. 2, comma 1:

- a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale o sue varianti a partire dalla data di adozione da parte del Comune indipendentemente dall'approvazione da parte della Regione e dalla successiva adozione di strumenti attuativi del medesimo;
- c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui comunque, si esercita un'attività agricola indicata nell'articolo 2135 del Codice Civile.

Art.4- *Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto e dei terreni agricoli*

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, rivalutate del 5 per cento, i moltiplicatori previsti dall'art.13, comma 4 del decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214.
2. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionisti iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

Art.5- *Base imponibile delle aree fabbricabili*

1. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, il Comune determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili siti nel territorio del Comune.
2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n.504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore, nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti ai sensi del precedente 1° comma.
3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
4. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n.504/92.

Art. 6-Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Ai sensi dell'art.59, comma 1, lett.a) del D.Lgs.n.446/97, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui all'art. 58, comma 2 del D.Lgs.n. 446/97, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.
2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla quota di possesso.

Art 7- Soggetto attivo

1. L'imposta è accertata e riscossa dal Comune per gli immobili, aree edificabili, terreni la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune stesso.

Art.8- Determinazione delle aliquote

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente stabilita dal Consiglio Comunale, con deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione del Consiglio Comunale rimangono confermate quelle in vigore nell'anno precedente.
2. L'aliquota base fissata per legge è stabilita nella misura dello 0,76 per cento.
3. L'aliquota fissata per legge dell'abitazione principale e relative pertinenze è stabilita nella misura dello 0,4 per cento
4. L'aliquota fissata per legge per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del DL 557/93, è fissata nella misura dello 0,2 per cento.

Art.9- Nozione di abitazione principale e pertinenze

1. Per abitazione principale, ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 del Decreto Legge 201/2011, si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
2. Ai sensi dell'art. 13, comma 10, del decreto legge 201/2011, è abitazione principale l'abitazione posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
3. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2 (depositi, cantine e simili) C6 (stalle, scuderia, rimesse e autorimesse) e C7 (tettoie, soffitte e simili), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.

Art.10-Detrazione per l'abitazione principale e le pertinenze

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, l'importo determinato dal Consiglio Comunale, in conformità a quanto stabilito dalla legge, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00.
3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari o ente ad esso subentrato.

ART. 11- Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi tra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b),c),d),e),f),h) ed i) del D.Lgs. 504/92.
3. Ai sensi dell'art.59, 1 co.lett b) del D.Lgs.446/97 sono esenti gli immobili posseduti dal Comune siti sul proprio territorio non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
4. Ai sensi dell'art.7, comma 2, del suddetto D.Lgs. 504/92, l'esenzione previste dal presente articolo spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

ART. 12- *VERSAMENTI E DICHIARAZIONI*

1. Le dichiarazioni devono essere redatte ed i versamenti eseguiti nei termini e secondo le modalità stabilite dai modelli approvati dalle autorità competenti.
2. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
3. I versamenti non devono essere eseguiti qualora l'importo annuale non superi euro cinque.

ART.13 - *Attività di controllo*

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art.1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni.

ART.14 – *Funzionario Responsabile*

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di cui al presente Regolamento; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. L'Amministrazione comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del Funzionario Responsabile.

ART.15- *Potenziamento Ufficio Tributi*

1. Nel bilancio di previsione annuale è stabilita la quota dell'imposta da destinare al potenziamento dell'ufficio tributi comunale.
2. La quota di cui al precedente comma potrà essere destinata, con delibera di Giunta Comunale, per le seguenti finalità:
 - a) Al miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi;
 - b) All'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio o unità di progetto costituita anche con personale appartenente ad altri uffici. Tali compensi verranno stabiliti con atto della G.C. contestualmente all'approvazione di progetti legati ad attività specifiche riguardanti l'imposta municipale propria.

Art. 16- **Disposizioni finali**

1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria, alla legge 27 Luglio 2000, n.212 " Statuto dei diritti del contribuente", al Regolamento Comunale delle Entrate vigente.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni e integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il **1° gennaio 2012.**